

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## COMMISSIONE SPECIALE PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 1955  
(6<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

Disegno di legge:

« Provvedimenti straordinari per la Calabria »  
(947) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64
AGOSTINO . . . . .	54, 56, 61
BARBARO . . . . .	58, 59, 61
BUIZZA . . . . .	58, 60, 63
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i> . . . . .	60
DE LUCA . . . . .	55
MERLIN Angelina . . . . .	62
ROMANO . . . . .	53, 57, 62
SPASARI . . . . .	55, 62, 63, 64
SPEZZANO . . . . .	51, 52, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64
VACCARO . . . . .	61, 63, 64

*La seduta è aperta alle ore 17.*

*Sono presenti i senatori: Agostino, Artiacco, Barbaro, Bolognesi, Buizza, Calauti, De Luca, Luca, Gerini, Merlin Angelina, Palermo, Ro-*

*mano Domenico, Salomone, Spagnoli, Spasari, Spezzano e Vaccaro.*

*Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura Capua e per i lavori pubblici Colombo.*

VACCARO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria » (947).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti straordinari per la Calabria ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella scorsa seduta abbiamo esaminato ed abbiamo emendato i primi quattro commi dell'articolo 1 del disegno di legge. Occorre ora esaminare l'ultimo comma dello stesso articolo, sul quale si era già cominciato a discutere fin dalla trascorsa seduta.

SPEZZANO. A me pare che prima di riprendere la discussione sull'ultimo comma dell'articolo si debba sciogliere la riserva relativa alla richiesta avanzata dal senatore Agostino prima e da me dopo, e cioè portare a conoscenza della Commissione la relazione dei tecnici sulla difesa del suolo della Calabria.

Qualora la Presidenza intenda ancora non pronunziarsi su tale richiesta, non ho nulla in contrario a svolgere i motivi per cui chiediamo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Prima che incominciasse la seduta, abbiamo avuto qui tra noi il ministro Campilli ed ella, senatore Spezzano, si poteva rivolgere all'onorevole Campilli per ottenere la relazione richiesta. La Commissione tecnica fu nominata su iniziativa dei Ministri dell'agricoltura, dei lavori pubblici e del Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno; la relazione, pertanto, sarà stata sicuramente indirizzata al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.

SPEZZANO. Giorni fa l'onorevole Campilli facendo la sua relazione, qui in Commissione, ebbe a giustificare la « coda » dell'articolo 1 dicendo che sarebbero stati più che sufficienti 160 miliardi per la difesa del suolo calabrese, e precisò che questa sua affermazione derivava da un rapporto fatto dalla Commissione dei tecnici e da dichiarazioni del Ministro dell'agricoltura.

Dobbiamo smentire nel modo più reciso la affermazione del ministro Campilli, e crediamo che non vi sia mezzo migliore per farlo che invocare quanto il ministro Campilli e l'organismo da lui presieduto ha affermato in altre circostanze.

Onorevoli colleghi, io ho qui a portata di mano (e certo si tratta di un documento di cui sono a conoscenza anche i colleghi, dato che esso è stato mandato a suo tempo a tutti i parlamentari), gli atti del convegno di Napoli della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale tenuto a Napoli il 13 e il 14 ottobre 1952.

In detto convegno vi furono parecchie discussioni e a conclusione sono stati redatti alcuni grafici, dai quali risulta la spesa necessaria per difendere il suolo della Calabria. Si tratta di atti ufficiali: quindi non dico nulla di mio, ma leggo quello che la Cassa per il Mezzogiorno ha affermato nel 1952.

Bisogna subito precisare che dal 1952 ad oggi la situazione non è migliorata, ma peggiorata, di modo che quelle cifre che, in quel momento, potevano essere sufficienti, oggi non lo sono più.

Attraverso quello che dirò e, per essere più preciso, attraverso le cifre della Cassa per il Mezzogiorno si evince in modo chiaro ed evi-

dente che i 160 miliardi non sono sufficienti, ma ne occorrono oltre il doppio.

Per comodità di ragionamento e per mettere in condizione i colleghi di poter più facilmente constatare l'esattezza di quello che dico, seguio lo stesso sistema seguito dal convegno di Napoli per fissare le spese necessarie alla difesa del suolo calabrese.

Si prevede una superficie da bonificare di 611.038 ettari; si prevedono solo 80 bacini da sistemare sui 150 bacini esistenti in Calabria e sui 101 bacini già classificati. La Cassa per il Mezzogiorno, per comodità di esposizione e per apprezzabili ragioni tecniche, ha distinto in cinque categorie i comprensori: comprensori di evoluzione, di trasformazione, di prima penetrazione, di irrigazione e sistemazione montana.

I comprensori di evoluzione comprendono 29.425 ettari e si prevede una spesa di 18 miliardi e 410 milioni. I comprensori di trasformazione interessano invece una superficie considerevole e prevedono una spesa di 284 miliardi e 420 milioni. I comprensori di prima penetrazione, invece, mentre interessano 64.751 ettari, prevedono una spesa di 86 miliardi e 850 milioni. La irrigazione dovrebbe interessare ettari 38 mila, con una spesa di 47 miliardi e 150 milioni.

Resta il problema della sistemazione dei bacini montani e in base agli studi della Cassa per il Mezzogiorno, limitati solamente a 80 bacini sui 150 esistenti in Calabria e sui 101 classificati, possiamo affermare che si richiede una spesa di 80 miliardi e 470 milioni.

Questi dati potete trovarli nelle tabelle a pagine 203, 204, 205 e 206 degli Atti del convegno di Napoli del 13 e 14 ottobre 1952.

Il totale delle cifre che ho letto è di 327 miliardi e 30 milioni.

Naturalmente, i colleghi sanno che non tutta questa somma è a carico dello Stato: vi sono delle somme a carico dei privati, delle voci a carico dello Stato al cento per cento, altre partite a carico dello Stato in parte. Avendo ampia materia a disposizione e secondo un calcolo generoso, ho considerato al minimo l'obbligo dello Stato sia per l'obbligo diretto, sia per quello verso i privati a titolo di contributo; e, facendo le debite proporzioni in modo molto ampio, riducendo cioè al minimo l'impegno da

parte dello Stato, si ha che, solo per questa voce, è necessaria una spesa di 455 miliardi e 640 milioni.

Come vedete, è necessaria una spesa di oltre il doppio di quella che il ministro Campilli diceva sufficiente, ed è richiesta una spesa di circa un terzo superiore a quella che è prevista nel disegno di legge, cioè i 204 miliardi: ammesso che i 204 miliardi debbano servire tutti ed esclusivamente alla difesa del suolo di Calabria.

Ma non è tutto qui, poichè la legge prevede anche lo spostamento ed il consolidamento degli abitati.

Anche qui non voglio dir nulla di mio. Fino adesso ho ricordato le cifre dell'onorevole Campilli, adesso richiamerò cifre non meno serie e non meno concrete, fornite dal senatore Salomone, Presidente della Commissione speciale della Calabria. Le dichiarazioni del senatore Salomone sono di epoca non sospetta: le ricavo, infatti, dal discorso pronunziato a Catanzaro il 21 aprile 1954.

Ebbene, il senatore Salomone, a pagina 21, interessandosi del trasferimento degli abitati (voce che, i colleghi hanno visto, non fa parte di quelle di cui si è interessato il Convegno di Napoli della Cassa per il Mezzogiorno) dice testualmente: « Ai sensi della legge 9 luglio 1908 (la ricorda volentieri questa legge perchè gli rammenta la sua prima giovinezza) e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, è già previsto lo spostamento parziale o totale di numero 72 abitati, ai quali però saranno da aggiungere altri abitati minori ».

Non dimentichiamo che il senatore Salomone parlava come senatore della Repubblica, ma aveva ancora tutto il peso della responsabilità di essere stato Ministro.

Il senatore Salomone precisava: « Si considera che al momento sia urgente il trasferimento di solo un terzo del complesso, e sarà necessaria una spesa di circa 45 miliardi, in essa compresa quella relativa alle opere pubbliche connesse con tale trasferimento, nonché quelle occorrenti per il consolidamento di alcuni abitati che non possono essere trasferiti ».

Io ho stima infinita del senatore Salomone, tanta stima che non mi passa per la mente il pensiero che, a distanza di un anno, possa

ricusare quello che ha detto a Catanzaro e che ha stampato e diffuso.

In conclusione: le spese per il trasferimento, 44 miliardi, sono completamente a carico dello Stato; quindi debbono essere sommate alla cifra preventivata dalla Cassa per il Mezzogiorno; per cui, tirando la somma dei 443 miliardi, più 45 miliardi per lo spostamento degli abitati, arriviamo a 488 miliardi e non ai 160 miliardi di cui parla l'onorevole Campilli. Si tratta di 480 miliardi, dunque, e non dei 204 di cui parla il disegno di legge, necessari solo per lo spostamento degli abitati e per la difesa del suolo calabrese, senza parlare di ferrovie o di strade.

Fino a quando non verrà provato da fonte altrettanto autorevole che le dichiarazioni fatte al Convegno di Napoli sono false, o erano frutto di demagogia o di impreparazione, resterà provato in modo irrefutabile che per la difesa del suolo sono necessari 343 miliardi, così come fino a quando non si proverà che il Presidente Salomone si sia inventato delle cifre, non c'è dubbio che la cifra che interessa la Calabria è quella di 488 miliardi.

Precisate così le cose, la conseguenza scaturisce da sola e ci dice che se qui dentro c'è qualcuno che, nonostante questo quadro così preciso, esatto, impegnativo, fatto da uomini quanto mai responsabili, della vostra parte, voglia ancora insistere sulla « coda » dell'articolo 1, questo qualcuno tradirebbe gli interessi della Calabria e giocherebbe con la vita dei calabresi.

Noi siamo contrari a quella famosa « coda » dell'articolo 1, e ne ho motivato le ragioni.

Aspettiamo, adesso, di conoscere i motivi contrari: però resti ben inteso che, qualora siano smentite le nostre cifre, si rende sempre più indispensabile esibire qui in Commissione la relazione da cui dovrebbero risultare elementi contrari a quelli da me denunciati.

ROMANO. Vorrei prospettare una domanda: con i 204 miliardi previsti dal disegno di legge, si intende che tutti i lavori per la difesa del suolo calabrese debbono gravare su questa nuova legge speciale o rimangono in vigore tutte le altre autorizzazioni di spesa portate da leggi precedenti? Poichè obbligo principale della Cassa per il Mezzogiorno

no, in base alla sua legge istitutiva, è quello della sistemazione dei bacini montani e dei relativi corsi d'acqua, si deve ritenere che nel programma della Cassa sia stabilita una determinata somma per queste opere. È questa la somma aggiuntiva ai 204 miliardi?

**PRESIDENTE.** Poichè l'onorevole Spezzano ha fatto riferimento ad alcune mie dichiarazioni, tengo a precisare che i dati da me rilevati lo furono dalle leggi 25 giugno 1906, n. 255, 9 luglio 1908, n. 445 (tabella *E*), 13 aprile 1911, n. 311, e 11 luglio 1913, n. 1023. Per maggiore esattezza, secondo la legge del 1906 sono previsti n. 58 paesi minacciati da frane (tabella *G*); per la legge 1908 la tabella *E* considera 75 paesi da trasferire, così distribuiti per le tre provincie: Catanzaro 23, Cosenza 16, Reggio Calabria 30; la legge del 1911 aggiunge altri 10 paesi (5 per Catanzaro e 5 per Reggio Calabria); la legge del 1913 ne aggiunge ancora un altro della provincia di Reggio Calabria, oltre successive disposizioni legislative che hanno incluso altri paesi. Debbo replicare anzi, che invece di 72 gli abitati e le frazioni di Comune che debbono essere trasferiti, raggiungono la cifra di 86.

Relativamente all'interrogativo posto dal senatore Romano, debbo precisare che accanto ai 204 miliardi vi sono degli stanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno già programmati e vi è lo stanziamento di una legge speciale, quella per i fiumi...

**AGOSTINO.** Per dieci miliardi!

**PRESIDENTE.** Per dodici! Per i calcoli che ho fatto in base a dati molto attendibili, si tratta di 80 miliardi e 600 milioni da parte della Cassa per il Mezzogiorno, e di 12 miliardi da parte del Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alla sistemazione dei torrenti e dei fiumi. Ma, senatore Romano, da tutti i dati che a me risultano, la cifra che occorre non è di 204 miliardi, sibbene molto maggiore. Secondo alcuni calcoli la cifra sarebbe, infatti, di 310 miliardi, da cui, tolti i 92 miliardi e 600 milioni, resterebbero 217 miliardi. Ma si tratta di calcoli presuntivi, che variano da studio a studio! Oggi non possiamo sapere in realtà quanto si dovrà spendere per

ciascuna voce prevista dal disegno di legge; soltanto possiamo dire che la somma necessaria per compiere le opere previste nei primi quattro commi dell'articolo 1, è ingente.

Ora, io credo che potrebbe essere trovata, se i colleghi non hanno difficoltà, una soluzione soddisfacente: più che sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1, si potrebbe trovare una soluzione in armonia con le dichiarazioni fatte dall'onorevole Campilli. L'onorevole Campilli, infatti, è stato molto chiaro nelle sue dichiarazioni; egli ha affermato che sia essenziale acquisire alla Calabria i duecentoquattro miliardi e poi passare alla programmazione relativa alle opere per la bonifica montana e valliva e per la sistemazione idraulico-forestale e agraria.

Il senatore Spezzano ha tenuto a precisare che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge debbano servire esclusivamente, e non prevalentemente per l'esecuzione di queste opere; e l'onorevole Campilli ha risposto: siccome qui si tratta di fissare un programma, non è, a mio modo di vedere, essenziale conoscere il programma nei suoi particolari, perchè possiamo accertare in un secondo momento se il consolidamento del suolo richiede tutti i 204 miliardi; se poi l'intera somma di 204 miliardi non verrà impegnata nel consolidamento, si presenterà allora l'opportunità di prevedere i modi come utilizzare l'eventuale margine per le opere previste dall'ultimo comma dell'articolo 1.

Ora, se nell'ultimo comma si potesse inserire una qualche frase in cui si dicesse che l'esecuzione delle opere previste nel comma è subordinata alla esecuzione delle opere di cui ai primi commi dell'articolo, credo che la legge potrebbe mantenere inalterata la sua funzione, che è quella di assicurare la difesa del suolo calabrese; mentre, se risulterà disponibilità di fondi, si potrà procedere alle altre opere.

**AGOSTINO.** Io, attraverso quel che ha detto il senatore Spezzano ed attraverso quanto ella ha detto, onorevole Presidente, mi sono convinto che i 204 miliardi non potranno assolutamente bastare a soddisfare le esigenze dei primi quattro commi dell'articolo 1. Quindi, *a priori*, noi abbiamo la certezza che i 204 miliardi non saranno sufficienti a soddisfare le esigenze per la difesa del suolo calabrese.

Noi vogliamo che lo Stato provveda alla ricostruzione degli edifici pubblici distrutti dal terremoto del 1908, e desideriamo altresì la esecuzione di tutte le opere necessarie per migliorare le linee ferroviarie interne della rete statale, nonchè auspiciamo interventi creditizi per lo sviluppo dell'agricoltura e per la valorizzazione dei prodotti della Regione calabrese.

Se noi, ancorandoci ai 204 miliardi, consentiamo al Governo di studiare dei piani che soddisfino le diverse esigenze, questi piani saranno compilati in modo da far sì che effettivamente i 204 miliardi possano bastare a rabberciare come che sia alcune opere. Quindi, poichè ci troviamo di fronte ad un potere esecutivo, il quale a tempo e a luogo sa fuorviare le leggi che esso stesso propone e fa approvare, è opportuno che, senza venire meno ad alcuno dei propositi della Regione calabrese, si stabilisca fin da questo momento che i 204 miliardi, sicuramente insufficienti, vadano alle opere straordinarie. Diversamente, che cosa avverrà? Saranno soddisfatte delle esigenze opportunistiche, ma non quelle tradizionali, essenziali, impellenti, della Regione calabrese, in ordine alla difesa del suolo.

Sotto questo profilo, vennero incaricate delle Commissioni di studio di fare delle indagini e delle ricerche; queste Commissioni si sono espresse; ma noi non possiamo sapere che cosa abbiano detto. Insistiamo su questo punto; ma la mancata presentazione della relazione tecnica esprime l'intendimento del Governo di far sì che quanto è acquisito in quegli atti venga ad essere fuorviato od eluso. Noi calabresi affrontiamo con sicurezza e con decisione questo problema, non diamo agio al Governo di truffarci, perchè il 5 per cento sui tributi fornirà notevoli incassi. Se quel 5 per cento sarà dato per la difesa del suolo calabrese, noi che sappiamo quanto sia urgente il compimento di queste opere, vedremo approvata una volta tanto una legge che risponderà a tante urgenti esigenze.

DE LUCA. Mi pare che in conseguenza di quanto ha detto il collega Spezzano non si debba insistere sull'ultimo comma dell'articolo 1. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una realtà di esigenze e di cifre molto di-

versa dalla stessa realtà che viene contemplata dal disegno di legge.

Ora, il collega Spezzano ha dimostrato chiaramente che i 204 miliardi non sono sufficienti e ha insistito sulla opportunità di eliminare, almeno per il momento, l'ultimo comma dell'articolo 1. Il ministro Campilli, dal canto suo, ha affermato il contrario, quando ha detto che i 204 miliardi sono più che sufficienti per affrontare e risolvere il problema; anzi, ha attribuito alla Commissione che si è recata in Calabria tale affermazione.

PRESIDENTE. Il ministro Campilli non mi sembra che abbia detto questo!

DE LUCA. È venuta, o non è venuta, in Calabria la Commissione di professori e di esperti? Ora, come Commissione deliberante abbiamo, o meno, il diritto di prendere visione della relazione fatta al Governo? Qualcuno può dire: il collega Spezzano esagera, oppure il Presidente Salomone a Catanzaro si è lasciato trascinare dal calore del suo discorso. Allora esaminiamo che cosa ci dicono i tecnici; e potremo obiettivamente, serenamente, metterci d'accordo sulla necessità di discutere l'ultimo comma dell'articolo 1.

Se noi ci troviamo di fronte ad una relazione che ci mette dinanzi ad una realtà, per cui i 204 miliardi diventano una cifra irrisoria, perchè mai andiamo a discutere di ferrovie e di altro? Per cui chiedo formalmente al Presidente di essere messo a conoscenza della relazione della Commissione, relazione redatta dal professore Visentini e da altri, e di esserne messo a conoscenza anche se la relazione non dovesse essere completata da piani organici. Quella Commissione avrà detto al Governo che occorrerà una certa cifra: occorre conoscerla! Chiedo ancora una volta formalmente che quella relazione sia messa a nostra disposizione.

SPASARI. Onorevoli colleghi, in sede di discussione generale, ho parlato a favore del comma di cui ci occupiamo. A questo punto è però necessario avere la relazione della Commissione dei tecnici: noi non possiamo esaminare il disegno di legge con serietà se non abbiamo tale relazione. Alcuni dicono che i

lavori previsti dalla Commissione superino i 200 miliardi, altri che non li superino: occorre quindi vederci ben chiaro.

Onorevole Presidente, se quella relazione è stata presentata al Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, è necessario che venga qui portata a conoscenza della Commissione.

PRESIDENTE. Io credo che si debba sciogliere la riserva, perchè ormai la discussione è messa in tale luce, che non si può fare a meno di conoscere la relazione della Commissione al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. Proporrei, quindi, di sospendere l'esame dell'ultimo comma dell'articolo 1 e di procedere oltre, chiedendo al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno la relazione presentata. Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

Onorevoli colleghi, se l'articolo 1, ha diviso le opinioni dei componenti della Commissione, credo che adesso ve ne sarà uno che otterrà l'unanime consenso. Si tratta di un articolo 1-bis, che mi permetto di sottoporre al vostro esame.

Si è sempre affermato, infatti, l'opportunità che le opere straordinarie previste dalla presente legge debbano essere aggiuntive e non sostitutive; proporrei, quindi, di inserire il seguente articolo 1-bis:

« Le opere straordinarie previste nel precedente articolo si intendono in aggiunta e ad integrazione di tutte le altre, sia pure similari, derivanti da leggi esistenti, nonchè di quelle a carico della Cassa per il Mezzogiorno, con tutti i relativi finanziamenti ».

AGOSTINO. Sostanzialmente concordo con il nuovo articolo 1-bis; mi preoccupa unicamente, peraltro, dell'eccessivo numero di parole contenute nell'articolo 1-bis. Io direi, piuttosto, che le opere straordinarie previste nel precedente articolo sono in aggiunta ad ogni altra provvidenza legislativa.

PRESIDENTE. Senatore Agostino, si tratta di due concetti: quello dell'aggiunta e quello della integrazione; e noi non possiamo fare a meno di indicare tutti e due gli aspetti.

La mia formula è stata attentamente studiata!

SPEZZANO. Sono d'accordo in linea di massima con l'articolo aggiuntivo proposto dal Presidente, che ripete un nostro emendamento al riguardo. Riteniamo però che il nuovo articolo 1-bis dovrebbe essere discusso nel momento in cui si discuterà l'articolo 10 del disegno di legge, che è di questo tenore: « Tutte le opere pubbliche che sono eseguite in Calabria a cura dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, nonchè della Cassa per il Mezzogiorno, in attuazione delle attribuzioni previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, devono essere coordinate con quelle previste dalla presente legge. A tal fine, i predetti Ministeri e la Cassa comunicano al Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno i programmi annuali delle opere che intendono eseguire, per l'approvazione ».

Noi esaminando tale articolo, e nel timore che, attraverso questa legge, potessero essere disposti degli stanziamenti sostitutivi e non aggiuntivi, proponevamo di modificare l'ultimo comma dell'articolo 10 in termini tali che ci sembrava avrebbero costituito una catena da cui non si poteva sfuggire. Ecco il testo del nostro emendamento: « A tal fine, i Ministri predetti e la Cassa del Mezzogiorno comunicano al Comitato regionale, cioè all'organo esecutivo della legge, il programma quadriennale delle opere che essi intendono eseguire in Calabria. L'importo di un tale programma quadriennale non potrà essere inferiore a quello effettivamente speso da ogni dicastero od ente per l'esecuzione di opere di sua competenza nel quadriennio 1950-53 ».

Quest'emendamento mira innanzi tutto a coordinare i lavori dei Ministeri e quelli che fa la Cassa per il Mezzogiorno, evitando che di fatto gli stanziamenti siano sostitutivi. Ciò si otterrebbe mediante l'impegno che, per gli anni avvenire, la Cassa per il Mezzogiorno ed i Ministeri non possono spendere una somma inferiore a quella spesa nel quadriennio 1950-53. Mi pare che, in questa maniera, raggiungeremo lo scopo di imporre stanziamenti aggiuntivi.

Comunque, poichè la sostanza è identica, non abbiamo nulla in contrario a votare l'emendamento del Presidente; però chiediamo che esso

venga discusso quando discuteremo intorno all'articolo 10.

PRESIDENTE. Senatore Spezzano, tenga presente che l'articolo 10 dovrà essere emendato. A me premeva che, fin dalle premesse della legge, fosse fatta un'affermazione di massima, da cui poi derivassero quelle tali deduzioni, per modo che all'articolo 10 noi potremo fare quelle modificazioni che riterremo opportune. Per il momento fissiamo il principio basilare contenuto nel mio emendamento.

SPEZZANO. Sta bene, onorevole Presidente; anche noi approveremo il nuovo articolo 1-bis, da lei proposto.

ROMANO. In pratica mi sembra che per l'esecuzione di queste opere, oltre ai fondi stanziati con il presente disegno di legge, non rimangano che quelli previsti dalla legge sui fiumi!

PRESIDENTE. E non le sembra di grande momento che noi riaffermiamo in questa sede che la legge sui fiumi deve essere operante?

Ad ogni modo, non sono riuscito a trovare una formula più stringata e precisa di quella proposta. A me pare importante fissare fin dall'inizio il concetto, anche per soddisfazione della pubblica opinione, che la presente legge non possa essere in alcun modo considerata sostitutiva degli ordinari stanziamenti di bilancio.

ROMANO. Come ho prima detto, le leggi richiamate non hanno alcuno stanziamento!

PRESIDENTE. Ma ci sono gli stanziamenti dei bilanci! Vorrà dire che sarà nostro compito vigilare, in sede di discussione dei bilanci, per evitare che nei bilanci stessi siano stanziati somme troppo esigue; ma se non fissiamo con una disposizione *ad hoc* il concetto che queste opere sono in aggiunta e non in sostituzione, domani, quando si discuteranno i bilanci dell'Agricoltura o quelli dei Lavori pubblici, non potremo avanzare delle richieste.

SPEZZANO. L'essenziale è che siamo tutti d'accordo sul principio che gli stanziamenti,

contemplati dalla presente legge, debbano essere integrativi e non sostitutivi!

ROMANO. Sul principio siamo pienamente d'accordo; ma se si fa riferimento a leggi operanti, perchè prive di stanziamento, che cosa concludiamo?

Faccio un esempio: la legge n. 289, all'articolo 1, ha richiamato in vigore le leggi speciali della Calabria, ed ha detto precisamente che i Comuni possono invocare l'applicazione delle leggi speciali quando le ritengano più favorevoli. Però, quella stessa legge ammise il finanziamento.

Qui noi vorremmo aggiungere che queste leggi speciali cui ci richiamiamo possano avere uno stanziamento adeguato e graduale.

PRESIDENTE. La disposizione contenuta nell'articolo 1-bis ci darà modo, quando si discuteranno i bilanci, di far inserire degli stanziamenti per quelle leggi, poichè io ho una lista di leggi che ancora sono operanti.

ROMANO. Pertanto, noi dovremmo qui inserire il principio che queste leggi debbono avere un certo finanziamento.

PRESIDENTE. Per adesso, noi non possiamo fare tanto; ma possiamo avanzare richiesta ogni volta che si discuterà il bilancio del Ministero dell'agricoltura o quello dei lavori pubblici.

Poichè non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1-bis, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

#### Art. 2.

Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, la classifica dei territori della Calabria fra i comprensori di bonifica montana è deliberata dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, indipendentemente dalla osservanza dei limiti di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sempre che trattisi di territori al disopra di 350 metri di altitudine, ed ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la stessa procedura è data facoltà di provvedere alla classifica fra i comprensori di bonifica di prima e di seconda categoria dei restanti territori agli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno da parte del senatore Spezzano ed uno da me, molto semplice.

Il mio emendamento è redatto in modo che si possa evitare che la procedura fissata per i comprensori di bonifica integrale debba seguire il corso stabilito dalle leggi vigenti.

Vi è poi un emendamento sostitutivo, proposto dal senatore Spezzano ed altri, assai più importante. Esso è del seguente tenore:

« Sostituire l'articolo 2 con il seguente: " Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, tutti i terreni della regione calabrese sono così classificati: comprensori di bonifica montana, indipendentemente dall'osservanza delle condizioni e dei limiti previsti dagli articoli 1 e 14 della legge 24 luglio 1952, n. 991, quelli situati al disopra di 350 metri di altitudine;

comprensori di bonifica di prima categoria a tutti gli effetti del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, quelli situati al disotto dei 350 metri di altitudine.

" In tutti i consorzi di bonifica, costituiti o da costituirsi nei comprensori predetti, vi sarà il voto *pro capite*. L'approvazione dello statuto di cui all'articolo 60 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la nomina delle cariche consorziali, le deliberazioni tutte dell'Assemblea saranno valide se prese in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza degli intervenuti " ».

SPEZZANO. L'articolo 2 del disegno di legge prevede che i comprensori di bonifica verranno delimitati e classificati di volta in volta dal Ministero dell'agricoltura, secondo la formula contenuta nell'articolo stesso. Evidentemente se noi accettassimo questo principio daremmo un colpo alla base della nostra legge. È noto, infatti, che tutta la Calabria deve essere comprensorio di bonifica; per risolvere questo problema, per tagliare inizialmente la via a tutte le varie scappatoie, noi abbiamo formu-

lato un emendamento il quale recita: « Ai fini dell'applicazione del precedente articolo tutti i terreni della regione sono così classificati: comprensori di bonifica montana o comprensori di bonifica di prima categoria ».

In altri termini noi tradurremo in norma di legge quello che è stato detto e ripetuto da tutti i tecnici e da tutti gli studiosi dei problemi della Calabria.

E fin qui la cosa è semplice e credo non possa suscitare discussioni. D'altro canto, noi non dimentichiamo nemmeno che dal 1944 si sta insistendo quotidianamente sul fatto che nei consorzi di bonifica debba introdursi il voto *pro capite* e farla finita con il voto plurimo. Al riguardo debbo ricordare che c'è stato un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Commissione dell'agricoltura e, tra le altre firme, figurava in esso la firma del senatore Medici attuale Ministro dell'agricoltura e quella del senatore Salomone.

Su questo elemento riteniamo che si debba insistere; abbiamo insistito quando si è discussa la legge per la montagna, abbiamo insistito sempre e non ci si è mai risposto da parte di alcuno che le nostre richieste fossero ingiuste; si è detto solo che si trattava di un problema di natura generale che doveva essere risolto quando si sarebbe discussa la legge per la bonifica. Oggi nemmeno questa obiezione può essere prospettata, perchè discutiamo una legge speciale per una zona determinata della nostra patria, una legge per la quale vi sono fondi speciali, una legge per la quale vengono costituiti consorzi con determinati scopi.

Accertato dunque che il nostro emendamento risponde alle necessità della Calabria ed è conforme alla nostra Costituzione, non vediamo quali motivi possano essere opposti perchè non venga accolto. Sono questi i motivi per i quali abbiamo presentato l'emendamento all'articolo 2.

BARBARO. Su questo articolo, vi è un emendamento proposto dalle Commissioni provinciali, che mi sembra più semplice e più chiaro di quello proposto dal senatore Spezzano.

BUIZZA. Volevo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che non sono stati



ancora distribuiti gli studi condotti dalla Commissione degli esperti. Ora la Commissione avrà fatto delle proposte anche su questo punto; e poichè le percentuali che sono a carico dello Stato incidono sulla somma dei 204 miliardi, mi pare che si debba sospendere la discussione in proposito. Infatti se noi definiamo il problema in una determinata maniera, non so se poi sarà possibile tornarvi sopra. Forse il testo dell'articolo così come è formulato, essendo molto generico, potrebbe anche essere approvato; mentre credo che nell'emendamento Spezzano vi sono dei dettagli, dei particolari che potrebbero essere contrari ai risultati degli studi della Commissione.

**PRESIDENTE.** La questione mi sembra che vada considerata sotto un aspetto ancora più generale. A titolo di cronaca, rilevo che nel primo disegno di legge proposto dal Governo l'articolo 2 suonava precisamente secondo la formulazione cui ha fatto cenno il senatore Barbaro. Infatti si diceva che il territorio della Calabria situato al di sopra dei 350 metri di altitudine è considerato comprensorio di bonifica montana ai sensi della legge e il territorio situato al di sotto del suddetto limite è considerato comprensorio di bonifica integrale.

La differenza tra l'articolo 2 secondo il vecchio disegno di legge e l'articolo 2 secondo il nuovo disegno di legge è evidente; mentre per l'articolo 2 dello schema di legge, che non ha avuto la fortuna di essere messo in discussione, il territorio della Calabria, oltre quello che è già considerato come bonifica montana o come bonifica integrale, viene ad essere considerato automaticamente il territorio al di sopra dei 350 metri territorio di bonifica montana e il territorio al di sotto territorio di bonifica integrale, l'articolo 2 del disegno di legge attuale non opera automaticamente.

I motivi che hanno persuaso il Governo a modificare l'articolo 2 sono i seguenti: è sembrato inopportuno dichiarare automaticamente comprensorio di bonifica tutto il territorio, dato che vi possano essere delle zone in cui non sia necessario fare dei comprensori di bonifica. Naturalmente sarebbe compito di volta in volta, nel prudente arbitrio del potere esecutivo, di stabilire i criteri, per cui una zona potrà essere dichiarata comprensorio di bonifica montana o

comprensorio di bonifica integrale. Si è voluto, cioè, all'automatismo sostituire l'elemento della facoltà. Tutto ciò non perchè il Governo voglia venire meno ai suoi doveri di considerare territorio di bonifica montana o di bonifica integrale quei territori che ne abbiano i requisiti, ma unicamente allo scopo di evitare che abbiano tali benefici alcuni territori che non hanno bisogno di tanto. Se tutti i territori della Calabria avranno i requisiti richiesti saranno tutti considerati comprensori; se lo saranno per il 99 per cento, il 99 per cento godrà dei benefici.

Inoltre, bisogna tener presente che i 204 miliardi, compresi gli 80 miliardi della Cassa del Mezzogiorno e i 12 miliardi della legge sui fiumi, se risulteranno diluiti diventeranno veramente inoperanti. Tale è stata la preoccupazione del Governo, e non la volontà di non adempiere ai suoi compiti, ma il desiderio di sostituire ad un automatismo, quella che è una facoltà avveduta.

Quindi, nonostante esistano dei vantaggi a favore dell'automatismo, debbo dire che gli svantaggi, soprattutto per la spesa, sono tali che fanno prescegliere la via della facoltà.

Questo per la prima parte dell'emendamento del senatore Spezzano; per la seconda parte mi auguro che il senatore Spezzano non voglia insistere a modificare due leggi, come quella del 1952 e del 1953, che dovranno essere emendate, ma non in questa sede. Pertanto, pregherei la Commissione per le considerazioni fatte di non voler accogliere l'emendamento Spezzano o un'eventuale formulazione dell'articolo 2 come quella cui si è riferito il senatore Barbaro.

**BARBARO.** Sarebbe il caso — e sarebbe quanto mai opportuno, anzi necessario — di avere la relazione della Commissione dei tecnici per poterci regolare secondo le conclusioni della Commissione stessa; d'altra parte, i bacini sono quelli che sono e non possono davvero variare.

**PRESIDENTE.** Bisogna lasciare un margine di facoltà al Governo; secondo la sua proposta, onorevole Barbaro, tutta la Calabria sarebbe comprensorio di bonifica con la sola differenza che il territorio al di sopra dei 350 metri sa-

rebbe considerato comprensorio di bonifica montana, quello al di sotto di bonifica integrale.

SPEZZANO. Mi consenta dire, onorevole Presidente, che le sue affermazioni non mi hanno convinto. In sostanza, lei è partito dalla premessa che il mio emendamento non è altro che la copia fedele di quello che era l'originale progetto di legge presentato dal Governo, ed ha creduto di allarmare i colleghi dicendo che, in questa maniera, si sarebbe classificata tutta la Calabria come comprensorio di bonifica. Ma ciò non deve allarmare. Questo anzi è il nostro scopo, l'elemento che ha determinato il presente disegno di legge. Intanto si è sentito il bisogno di presentare il disegno di legge di cui si discute, in quanto si è partiti dal presupposto che tutto il territorio della Calabria deve essere difeso; e il Sottosegretario per l'agricoltura sa meglio di me che nei consorzi di bonifica non entrano semplicemente i terreni sui quali debbono eseguirsi quelle determinate opere, ma tutti i terreni i quali debbono essere sottoposti ad uno speciale regime; il che è una cosa ben diversa dalla costruzione e dalla esecuzione di opere.

Se noi eliminiamo questo concetto fondamentale, che aveva ispirato il primo progetto del Governo, noi modifichiamo tutta la struttura della legge.

Poichè tra Consorzio di bonifica normale e Consorzio di bonifica montana vi è una differenza sulla misura dei contributi, si stabilisce la differenziazione tra le categorie di consorzi considerando l'altitudine. Nè la cosa deve allarmare, perchè tale concetto differenziatore è già entrato nella nostra legislazione. Applicando la legge sui bacini imbriferi per la Calabria è stata assunta l'altitudine di 350 metri per determinare il territorio montano, mentre per il Veneto si è assunta l'altitudine di 500 metri.

L'unica obiezione che si potrebbe fare è la seguente: perchè per la Calabria si considerano bacini montani quelli superiori ai 350 metri, mentre l'orientamento del legislatore è di considerare montani quelli superiori ai 600 metri? Il motivo c'è. Si tratta, infatti, di una zona particolarmente depressa, che questa legge deve assolutamente aiutare.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.* Il fatto di stabilire noi qui in sede politica automaticamente che tutti i territori al di sopra dei 350 metri sono comprensori di bonifica montana e quelli al di sotto sono comprensori di bonifica integrale, non è che autorizzi in maniera indiscriminata gli interventi; gli interventi vanno regolati in sede tecnica attraverso i Comitati tecnici, i quali debbono stabilire i piani.

SPEZZANO. Il problema si riduce a quanto segue: fermo restando quanto viene condiviso da tutti, e cioè che la Calabria ha bisogno in ogni sua parte di bonifiche e, considerando che tutto il comprensorio della Sila è bonifica, tutto quello di Caulonia è bonifica e ricordando tutti gli altri comprensori, si vedrà che la Calabria è un comprensorio di bonifica. Resto stupito pertanto che l'obiezione all'automatismo venga fatta dal presidente Salomone, il quale ha sempre sostenuto il sistema dell'automatismo. Chi ha sostenuto nella legge Sila e nella legge stralcio l'automatismo? Il senatore Salomone. Perchè ora l'automatismo dovrebbe respingersi?

Insistiamo per l'accoglimento dell'emendamento da me presentato che è la copia fedele dell'originario progetto di legge del Governo, e a meno che non si vogliano rigettare deliberatamente tutti i nostri emendamenti, penso che la Commissione vorrà accoglierlo.

PRESIDENTE. Ho fatto delle obiezioni che ero in obbligo di muovere per prospettare gli elementi a favore e quelli contro; naturalmente toccherà alla Commissione deliberare in merito.

BUIZZA. Quando si stabilirono gli elementi per determinare un territorio montano io sostenni che ci si dovesse basare sulla ripidezza dei pendii dei bacini montani; non mi sembra giusto, infatti, che un bacino unicamente perchè si trova ad una determinata altitudine debba essere considerato come bacino montano, mentre in realtà potrebbe essere di pianura. Ora anche in questo caso mi sembra che si deve fare una distinzione fra bacino montano e bacino di bonifica integrale; una distinzione

più aderente alla realtà, ove si seguisse il concetto della ripidezza dei pendii.

Quando ci siamo trovati di fronte al primo voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, era evidente il fatto che tale voto non era stato influenzato da alcuna ragione particolare. Ci fu successivamente un secondo voto per cui il primo fu modificato, e noi non conosciamo il motivo di tale cambiamento. Ma il primo voto è preciso e chiaro, e definisce esattamente quale è il bacino imbrifero montano.

Ecco la ragione per cui, sotto questo punto di vista, non è concepibile che un bacino montano che sfocia sul mare abbia una curva di livello che lo divide in due: tale differenziazione, ove ci sia la stessa caratteristica orografica, non è concepibile.

PRESIDENTE. Non è questo il problema sottoposto al nostro esame: si tratta invece di valutare se automaticamente tutto il territorio della Calabria vada considerato comprensorio di bonifica montana al di sopra dei 350 metri di altitudine, e se questa classificazione dei terreni di bonifica debba essere una facoltà del Governo oppure debba essere stabilita per legge.

AGOSTINO. Mi dichiaro favorevole all'emendamento presentato dal senatore Spezzano.

BARBARO. Ho eseguito un breve calcolo riguardante le due riviere della Calabria: la jonica e la tirrenica; ora considerando complessivamente in 150 o poco più i corsi di acqua esistenti in Calabria per ogni versante, noi abbiamo un torrente ogni 4 chilometri, in quanto 300, numero dei chilometri per ciascun litorale, diviso 75 dà 4. I torrenti distano in media dunque 4 chilometri tra loro, sia dal lato jonico, che dal lato tirrenico. Anzi, nella zona di Reggio, a distanza di 10 chilometri abbiamo 5 torrenti: in media, quindi, 1 ogni 2 chilometri.

È dunque brevissima la distanza tra i corsi d'acqua della Regione, ed anche volendo operare una differenziazione secondo l'intenzione del Governo, se facessimo parte del Comitato che deve deliberare, ci troveremo nella con-

dizione di doverli classificare tutti automaticamente nella stessa categoria.

VACCARO. Non posso dichiararmi favorevole all'emendamento Spezzano se prima i famosi piani di sistemazione, di cui tanto si è parlato, non sono stati presentati: conoscendo quelli, potremo discutere l'emendamento Spezzano.

Noi dobbiamo essere bene al corrente di quello che si intende fare in questa materia; però l'emendamento del senatore Spezzano è di ingente rilievo e le conseguenze potrebbero essere di una portata eccezionale: mentre il senatore Spezzano afferma che i fondi, messi a disposizione per il finanziamento della legge, non sono sufficienti, accogliendo la sua richiesta i fondi stessi verrebbero ad essere maggiormente diluiti.

PRESIDENTE. Proporrei una modifica all'emendamento del senatore Spezzano, nel senso di sostituire le parole: « Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 » le altre: « Ad ogni effetto di legge ».

SPEZZANO. Tale modifica potrebbe essere pericolosa e potrebbe davvero creare degli inconvenienti. Ci possono essere, infatti, delle zone che, agli effetti della legge generale sulla bonifica, non sono considerate comprensori di bonifica, mentre agli effetti di questo provvedimento e per gli scopi della difesa del suolo che esso si propone, sono comprese in questa categoria.

Se ella, onorevole Presidente, è favorevole a tale modifica, per parte mia non posso che accoglierla a braccia aperte; onestamente, tuttavia, devo far notare che la formula da lei proposta è pericolosa.

AGOSTINO. La dizione in esame potrebbe essere così modificata: « Ai fini della presente legge ».

PRESIDENTE. In seguito alla discussione svolta, la prima parte dell'emendamento Spezzano potrebbe essere così formulata: « Ai fini dell'applicazione della presente legge, il territorio della Calabria situato al di sopra di metri 350 di altitudine è considerato com-

prensorio di bonifica montana ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e il territorio situato al di sotto del suddetto limite di altitudine è considerato comprensorio di bonifica integrale di prima categoria ai sensi della legge 13 febbraio 1933, n. 215 ».

SPASARI. Mi permetto di insistere su quella che, a mio avviso, è la questione preminente: il limite di 350 metri di altitudine dovrebbe essere sostituito con quello di 300 metri; ed avremo formale proposta di modifica nel senso da me prospettato.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti la modifica proposta dal senatore Spasari all'emendamento concordato, di cui ho testè dato lettura, tendente a sostituire la parola: « 350 » con la parola: « 300 ». La metto ai voti.

(È approvata).

Metto ora ai voti l'emendamento nel testo modificato.

(È approvato).

Mi permetto, ora che l'emendamento è stato approvato, di invitare la Commissione a considerare con molta ponderazione le norme inserite nel disegno di legge, perchè, se vogliamo veramente rendere operante il provvedimento, dobbiamo votarlo con un certo criterio, anche a costo di incontrare l'impopolarità.

MERLIN ANGELINA. Abbiamo già chiesto la relazione della Commissione dei tecnici, necessaria se intendiamo procedere nell'esame del disegno di legge; diversamente, andiamo avanti alla cieca, camminando senza avere una strada sotto di noi.

PRESIDENTE. Passiamo alla seconda parte dell'emendamento del senatore Spezzano, di cui do nuovamente lettura: « In tutti i consorzi di bonifica costituiti o da costituirsi nei comprensori predetti vi sarà il voto *pro capite*. L'approvazione dello statuto di cui all'articolo 60 del decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la nomina delle cariche consorziali, le deliberazioni tutte dell'Assemblea saranno valide, se prese in prima convocazione, col voto

favorevole della maggioranza degli aventi diritto a voto, in seconda convocazione col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ».

SPASARI. Credo che in questa sede non sia possibile trattare la materia del voto *pro capite*.

PRESIDENTE. Concordo con quanto detto dal senatore Spasari. Non è possibile che io metta in discussione questo comma dell'emendamento, in quanto la Commissione non può, a mio avviso, introdurre in una legge speciale delle disposizioni di carattere generico: può, semmai, far presente il suo voto con un ordine del giorno.

SPEZZANO. Non vedo la difficoltà prospettata, in quanto si tratta di un emendamento perfettamente pertinente. Del resto, non potete avere nessuna preoccupazione per la sua approvazione, perchè siete in maggioranza; io non ho preparato nessun colpo di mano per far passare il mio emendamento, e, pertanto, potrete senz'altro non accettarlo. Ma dovete almeno concedermi il diritto di farlo mettere in votazione.

PRESIDENTE. È una preghiera che io le rivolgo, senatore Spezzano.

SPEZZANO. Quando è così, non insisto sulla seconda parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 3.

Per i comprensori considerati di bonifica montana a termini del precedente articolo, i contributi della citata legge 25 luglio 1952, n. 991, previsti per opere di carattere privato nella misura del 50 per cento sono elevati al 60 per cento e quelli per le opere di carattere privato nei comprensori considerati di bonifica integrale dal 38 per cento al 50 per cento.

ROMANO. Dopo l'approvazione del precedente emendamento è superflua, a mio pa-

rere, la parola « considerati », riferita ai comprensori di bonifica montana e integrale.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Spezzano, tendente a sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« La misura massima dei contributi dello Stato per la esecuzione di opere a carattere privato, previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 e dal decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per tutta la regione calabrese, è elevata al 70 per cento ».

**SPEZZANO.** Non vi sembri strano che da parte mia, che non ho simpatia e tenerezza per i grossi proprietari, sia stato presentato un emendamento di questa natura; ma il fatto che io non abbia per i grossi proprietari tenerezza e simpatia, non impone che io debba chiudere gli occhi alla realtà delle cose.

I grossi proprietari calabresi dovrebbero spendere del proprio nel termine breve di dieci anni.

Considerate che siano in condizione di farlo e che vogliano farlo? Non sono io che debbo rispondere.

Mi sono limitato a prospettarvi la situazione: dite voi. Io, per mantener fede a quel concetto unitario a cui intendo esser fedele, ho proposto un emendamento indiscriminato, sul quale la Commissione darà il suo avviso.

**SPASARI.** Sono d'accordo con l'emendamento del senatore Spezzano; anzi proporrei di elevare ancor più il contributo proposto.

**VACCARO.** Cerchiamo di stabilire cose concrete, per evitare che accada quel che è accaduto nei riguardi della legge per le alluvioni, in seguito alla approvazione della quale ancora i privati non hanno avuto niente o poco, e tuttavia pare che non ci siano più fondi!

**BUIZZA.** Per quanto riguarda le alluvioni del Polesine, volevo ricordare che, nelle norme relative ai consorzi di prima, seconda, terza, quarta e quinta categoria non si è fatto altro che introdurre la seguente modifica alla legislazione esistente: invece di essere i consorzi ad anticipare i fondi necessari per tutte le siste-

mazioni e le riparazioni da eseguirsi in base alla legge, per poi domandare il rimborso allo Stato, era lo Stato ad anticipare i fondi e domandare il rimborso, gravando i consorzi per il rimborso delle somme anticipate.

Se vogliamo essere equi, mi sembra che il collega Spezzano dovrebbe ritirare l'emendamento e lasciare l'articolo così come è formulato.

**SPEZZANO.** Se per facilitare la discussione mi si chiede di ritirare l'emendamento, avendo spiegato i motivi per cui lo avevo presentato, non ho nulla in contrario a fare ciò.

Debbo precisare però — ed i colleghi che si interessano di agricoltura lo sanno — che il male principale del Mezzogiorno, cioè il motivo per cui nel Mezzogiorno la bonifica nel ventennio non è stata praticata, è consistito nel fatto che non sono state eseguite le opere a carico dei privati. Se non mettiamo i proprietari in condizioni di potere e dovere eseguire queste opere, correremo lo stesso rischio.

Comunque, poichè a me la cosa interessa limitatamente, in quanto concerne un'altra classe più che la mia, non ho nulla in contrario a ritirare l'emendamento.

**BUIZZA.** È strano che non si siano eseguite le opere a carico dei privati, perchè, se l'importo viene ripartito tra lo Stato e i privati, l'opera tuttavia, quando interessa un consorzio, deve essere eseguita così come è stata progettata. E non riesco a capacitarmi come mai gli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste possano aver collaudato delle opere che dovevano essere pagate metà dallo Stato e metà dai privati, senza aver prima stabilito quel che si dovesse fare.

**SPEZZANO.** La legge è rimasta inoperante proprio perchè le opere non sono state eseguite. Purtroppo avviene così anche per quanto riguarda l'articolo 10 della legge Sila.

**SPASARI.** Sta di fatto, e lo posso affermare per conoscenza diretta, che le opere private di trasformazione fondiaria in Calabria non vengono eseguite nei consorzi di bonifica appunto per l'alto costo e per le scarse disponibilità dei proprietari, i quali non sono in condizione

COMM. SPEC. PROVVEDIMENTI CALABRIA

6<sup>a</sup> SEDUTA (25 maggio 1955)

di sostenere l'ingente spesa senza adeguati aiuti.

Può sembrare strano che il mio modo di vedere coincida con la richiesta fatta dal senatore Spezzano, che riconosce la povertà dei mezzi in coloro che debbono eseguire queste opere. Io sarei, comunque, del parere non solo che si debba aderire all'emendamento Spezzano, ma anche di aumentare il contributo proposto, se vogliamo davvero che si realizzino le opere di trasformazione privata. È necessario, infatti, che il Governo si persuada che il contributo previsto è insufficiente per una zona depressa come la Calabria.

VACCARO. Io sono decisamente contrario all'aumento in favore dei proprietari.

SPEZZANO. Se nessuno fa proprio il mio emendamento, sono disposto a ritirarlo.

SPASARI. Poichè il senatore Spezzano ha ritirato il suo emendamento, dichiaro, anche

a nome del senatore Romano, di far proprio il predetto emendamento Spezzano.

PRESIDENTE. Faccio notare che l'emendamento in discussione è di una certa gravità, in quanto nel testo dell'articolo si stabilisce già un aumento notevole dei contributi dello Stato, elevando dal 50 al 60 per cento quelli previsti per i comprensori di bonifica montana, e dal 38 al 50 per cento quelli previsti per i comprensori di bonifica integrale. Occorre pertanto riflettere.

Se non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 18,55.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari